

N. 2857

## DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CURTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 1997

---

Modifica dell’articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, recante: «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Non sfuggirà ad alcuno di voi il fatto che in questo particolare momento storico il nostro Paese sta conducendo probabilmente la battaglia finale non solo contro le mafie tradizionali ma anche contro qualsiasi tipo di criminalità comune e organizzata.

Molti sono stati gli interventi proposti per una più efficace azione di contrasto, così come pure molti sono stati i suggerimenti che da più parti pervengono quotidianamente a chi, come i parlamentari, sono sostanzialmente investiti delle prerogative proprie del legislatore.

È evidente che le varie forme criminose potranno essere più facilmente combattute se accurata e particolareggiata sarà l'analisi del fenomeno.

Esso peraltro, presenta tantissime caratteristiche cangianti in relazione al luogo, all'*humus* storico, alle caratteristiche socio-economiche.

Non è pensabile pertanto ad una unica soluzione o ad una unica terapia. Vari dovranno essere i campi di intervento, e questo disegno di legge che sottopongo alla vostra autorevole attenzione, si propone di intervenire in un caso specifico: quello dell'azione di contrasto alla criminalità comune ed organizzata espressa attraverso azioni tali da sottrarre o comunque da limitarne i benefici derivanti da un immenso serbatoio umano, quello dei giovanissimi.

Trattandosi di un intervento legislativo particolare e specifico, non sarà opportuno pertanto dissertare su fatti socio-economici quali la disoccupazione o la sostanziale venuta meno di valori di riferimento.

Sarà probabilmente opportuno intervenire ed incidere su quei fattori apparentemente «occasionalmente» che invece molto spesso rappresentano il momento cruciale del coinvol-

gimento e dell'inserimento dei giovanissimi nel mondo della criminalità «adulta».

Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, all'articolo 24, comma 1, prevede che «le misure cautelari, le misure alternative, le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età. L'esecuzione rimane affidata al personale dei servizi minorili».

Questo comma è indubbiamente accettabile in linea di principio in quanto si propone di evitare che il minorenne che abbia raggiunto o di poco superato la maggiore età sconti la pena detentiva nelle strutture ordinarie correndo il rischio di un contatto con la criminalità ordinaria che per quanto possibile dovrebbe essere evitata.

Se questo principio è accettabile, in contrasto con lo stesso appare il comma 2 che testualmente recita: «le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'esecuzione ha inizio dopo il compimento del diciottesimo anno di età».

Tutto ciò determina di fatto una situazione anomala e abnorme: l'individuo maggiorenne e probabilmente già condannato e sottoposto a pene detentive nelle strutture penitenziarie ordinarie, ove dovesse subire una condanna a pena detentiva per reati compiuti durante la minore età, sconterebbe tale pena, per quel particolare reato, nelle strutture penitenziarie per minorenni.

È evidente quanto una simile norma possa essere devastante in rapporto al sin troppo mai abbastanza auspicato tentativo di recupero del soggetto trovato nella situazione di delinquere.

La presenza di soggetti «forti di esperienze e personalità» non può che risultare «attraente» da parte di chi, specie nella giovane età, è fortemente condizionato da atteggiamenti e comportamenti emulativi.

Tali conseguenze sono riscontrabili non solo attraverso l'analisi e l'osservazione del parlamentare.

Sono immediatamente verificabili anche attraverso dichiarazioni e testimonianze di

sociologi psicologi presidenti dei tribunali dei minori esponenti del mondo religioso.

È questo il motivo che mi spinge a chiedervi una particolare attenzione a questo disegno di legge che, attraverso l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, si propone di sanare una incongruenza che, ormai è stato accertato, si pone come freno ad un recupero totale dei soggetti più esposti alle lusinghe della criminalità: i giovanissimi.

## **DISEGNO DI LEGGE**

—

### Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, è abrogato.